

Codice A1815A

D.D. 9 gennaio 2017, n. 43

**Rinnovo Autorizzazione Idraulica N. 667 per Lavori di manutenzione straordinaria opere trasversali e longitudinali torrenti Chiobbia e Valdescola nel Comune di Piedicavallo (BI).
Richiedente: Comune di Piedicavallo.**

Vista la Determina Dirigenziale n. 1759/DB14.09 del 08/07/2011 Settore OO.PP. di Biella, di autorizzazione idraulica n. 667 per l'approvazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria opere trasversali e longitudinali torrenti Chiobbia e Valdescola nel Comune di Piedicavallo (BI)", e gli allegati elaborati progettuali redatti da Ing. GARIAZZO Pier Giorgio datati agosto 2010, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

In data 18/10/2016 nostro prot. n. 44400/A1815A il Comune di Piedicavallo - Via IV Novembre n. 2, C.F. 00390570026, ha presentato istanza per il rinnovo dell'autorizzazione idraulica per n. 667 approvata con Determina Dirigenziale n. 1759/DB14.09 del 08/07/2011 "Lavori di manutenzione straordinaria opere trasversali e longitudinali torrenti Chiobbia e Valdescola nel Comune di Piedicavallo (BI)", specificando altresì "che lo stato dei luoghi ed il relativo progetto non hanno subito modifiche".

Che la relativa autorizzazione risulta decaduta, in quanto la Determina Dirigenziale n. 1759/DB14.09 del 08/07/2011 al punto 6. prevede l'esecuzione dei lavori entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data di rilascio della stessa.

Che in data 07/11/2016 nostro prot. n. 47038/A1815A il Comune di Piedicavallo (BI) ha inviato nota prot. n. 1526 del 26/10/2016 con allegati, a chiarimento delle motivazioni per la richiesta di rinnovo.

Che il progetto esecutivo è stato approvato in data 22/01/2013 con Determinazione n. 6 del responsabile del servizio tecnico, ulteriormente adeguato come risulta agli atti riapprovato con D.G.C. n. 21 del 15/06/2015.

Visto il parere favorevole di compatibilità con la fauna acquatica di cui alla L.R. 37/2006 rilasciato dal Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella pervenuto allo scrivente Settore con prot. n. 48434 del 15/11/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.2036 del 16/09/2008 di approvazione del programma di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R. 54/75 per l'anno 2008 nella quale il progetto di cui all'oggetto risultava finanziato con Euro 120.000,00.

Vista la documentazione progettuale, approvata con D.G.C. in data 19/04/2010 n. 23 e trasmessa dal Comune di Piedicavallo con nota prot. n. 115 del 24/01/2011 e pervenuta a questo Ufficio con prot. n. 5348 del 26/01/2011.

Prese atto le precisazioni riguardanti il progetto definitivo trasmesse dal Comune di Piedicavallo con nota prot. n. 605 del 11/04/2011 e pervenute a questo Ufficio con prot. n. 32644 del 19/4/2011.

Il progetto è stato sottoposto al parere della Struttura Tecnica Regionale, ai sensi della D.G.R. n. 30-8553, secondo quanto stabilito dal programma di finanziamento e la Struttura Tecnica Regionale, nella seduta del 26/05/2011, lo ha ritenuto sostanzialmente completo e conforme ai disposti legislativi vigenti, fatte salve alcune osservazioni.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione.

Le opere di cui si tratta assolvono unicamente finalità di difesa idraulica lungo i torrenti Chiobbia e Valdescola. Si ritiene pertanto che per tali opere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferme restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013;
- sentita la Provincia di Biella in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011);
 - visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
-

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Piedicavallo - Via IV Novembre n. 2, C.F. 00390570026 ad eseguire i "Lavori di manutenzione straordinaria opere trasversali e longitudinali torrenti Chiobbia e Valdescola nel Comune di Piedicavallo (BI)" nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 26/01/2011 prot. n. 5348 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; l'eventuale asportazione di materiale inerte dall'alveo demaniale dovrà essere oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

(Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;

6. il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde;
7. durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
8. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data di inizio degli stessi, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
10. l’Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
11. ad avvenuta ultimazione, l’Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua denominati torrente Chiobbia e torrente Valdescola;
13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell’Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
16. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge;

18. il soggetto autorizzato, dovrà ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Biella, relative alla compatibilità degli interventi con la fauna acquatica (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
19. il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)